

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4211

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1999

—————

Abolizione delle imposte di successione e donazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Anche in passato si è sempre posto il problema dell'istituzione di un'imposta sui beni oggetto di successione soprattutto quando questi sono la rappresentazione di una volontà del *de cuius* a cui un principio etico di carattere generale dovrebbe attribuire un valore particolare. Ma anche e soprattutto quando destinatari della successione sono i figli o i parenti più stretti.

I beni accumulati dal *de cuius* rappresentano una forma di risparmio prevalentemente espressa in beni immobili e mobiliari facilmente individuabili ed ampiamente soggetti ad imposta da parte del sistema fiscale italiano; per cui l'imposta di successione si configura come una imposta straordinaria sempre sul patrimonio che non trova valide giustificazioni ed obiettivamente rappresenta uno stimolo al consumo in vita anziché al risparmio.

Tanto più che una volta acquisita l'eredità da parte degli aventi titolo, questa entra a far parte del patrimonio e quindi è normalmente soggetta alle ordinarie imposte patrimoniali.

L'imposta di successione quindi ha caratteristiche prevalentemente a carattere mora-

listico che nulla hanno a che vedere con una corretta e giusta applicazione dell'assoggettamento ad un tributo. Sui patrimoni ereditari si è già riscossa l'imposta pagata dal *de cuius*, ma il trasferimento dei beni agli eredi va a formare una diversa e nuova base imponibile sulla quale far valere l'imposta.

In sostanza con l'imposta di successione, come detto, ci troviamo di fronte ad una imposta straordinaria che, se pur pagata *una tantum*, costituisce tuttavia una doppia imposizione.

Il gettito derivante poi da tale imposta è del tutto aleatorio e imprevedibile per cui, anche dal punto di vista delle entrate, questa posta non può ragionevolmente essere precisata.

Stesso ragionamento deve farsi per quanto riguarda le donazioni che rappresentano anch'esse un trasferimento di beni già assoggettato e poi comunque assoggettabile all'imposizione ordinaria fatto salvo l'incremento di valore trasferito.

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno proporre l'abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni e l'abrogazione delle norme relative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'imposta sulle successioni e sulle donazioni è abolita.

2. Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.400 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

